

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 634/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2011

recante apertura di una gara permanente per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2010/2011

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Nei primi mesi della campagna di commercializzazione 2010/2011 i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale si sono mantenuti ad un livello costantemente elevato, rallentando il ritmo delle importazioni, in particolare da paesi terzi che beneficiano di accordi preferenziali.
- (2) Di fronte a tale situazione, la Commissione ha recentemente adottato una serie di misure intese a incrementare l'approvvigionamento del mercato unionale, tra cui il regolamento (UE) n. 222/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2010/2011 ⁽²⁾, il quale ha aumentato di 526 000 tonnellate la disponibilità complessiva di zucchero e isoglucosio sul mercato dell'Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 302/2011 della Commissione, del 28 marzo 2011, recante apertura di un contingente tariffario eccezionale di importazione di determinati quantitativi di zucchero nella campagna di commercializzazione 2010/2011 ⁽³⁾, che ha sospeso i dazi all'importazione sullo zucchero del codice NC 1701 per un quantitativo di 300 000 tonnellate.
- (3) Le importazioni di zucchero in regime di perfezionamento attivo ai sensi del capo 3 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾ sono state ridotte e l'industria di trasformazione ha fatto maggiore uso di zucchero di quota nei prodotti esportati. In conseguenza di tali sviluppi, l'offerta sul mercato dell'Unione è rimasta scarsa, con rischio di penuria negli ultimi mesi della campagna di commercializzazione, fino all'arrivo del nuovo raccolto.
- (4) I prezzi elevati sul mercato mondiale minacciano quindi la disponibilità di zucchero sul mercato dell'Unione. Per questo motivo è necessario agevolare le importazioni di

zucchero riducendo l'aliquota del dazio, nel limite di un certo quantitativo, in modo da incrementare l'offerta sul mercato unionale. Il quantitativo e la riduzione del dazio vanno determinati alla luce dell'attuale situazione e dell'andamento prevedibile del mercato mondiale e unionale dello zucchero. A tal fine è opportuno ricorrere a un sistema di gare.

- (5) Occorre stabilire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare.
- (6) Per ogni gara si deve costituire una cauzione. In caso di aggiudicazione la cauzione resta acquisita per la domanda di titolo d'importazione, mentre viene svincolata se l'offerente non è aggiudicatario.
- (7) Le autorità competenti degli Stati membri devono notificare alla Commissione le offerte ricevibili. È opportuno semplificare e uniformare le notifiche utilizzando modelli prestabiliti.
- (8) Occorre prevedere che, per ogni gara parziale, la Commissione fissi un dazio doganale minimo e, se del caso, un coefficiente di attribuzione per ridurre i quantitativi accettati, oppure decida di non fissare un dazio minimo.
- (9) Gli Stati membri devono informare in breve tempo gli offerenti dell'esito della loro partecipazione alle gare parziali.
- (10) Le autorità competenti devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione. A questo scopo la Commissione deve mettere a disposizione i modelli necessari.
- (11) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta per la campagna di commercializzazione 2010/2011 una gara per l'importazione di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto ai sensi dell'articolo 187 del regolamento (CE) n. 1234/2007, recante il numero di riferimento 09.4314.

Il suddetto dazio doganale sostituisce il dazio della tariffa doganale comune e i dazi addizionali di cui all'articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽⁵⁾.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 60 del 5.3.2011, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 81 del 29.3.2011, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 13 luglio 2011 alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.

2. Per la seconda gara parziale e le gare successive, il periodo di presentazione delle offerte inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo al termine del periodo precedente e termina alle ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, rispettivamente del 27 luglio 2011, del 24 agosto 2011, del 14 settembre 2011 e del 28 settembre 2011.

3. La Commissione può sospendere la presentazione delle offerte per una o più gare parziali.

Articolo 3

1. Le offerte relative alla presente gara sono inviate all'autorità competente di uno Stato membro per fax o per posta elettronica.

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere che le offerte elettroniche siano accompagnate da una firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. L'offerta è ricevibile solo alle seguenti condizioni:

a) essa reca:

i) il nome, l'indirizzo e il numero di partita IVA dell'offerente;

ii) il quantitativo di zucchero per il quale è presentata l'offerta, compreso tra un minimo di 20 tonnellate e un massimo di 45 000 tonnellate;

iii) il dazio doganale proposto, in euro per tonnellata di zucchero, arrotondato al secondo decimale;

iv) il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero;

b) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte è fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c) l'offerta è corredata da una domanda di titolo d'importazione per il quantitativo e il dazio doganale corrispondenti, recante gli elementi di cui all'articolo 8, paragrafo 2;

d) l'offerta è redatta nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è presentata;

e) l'offerta contiene un riferimento al presente regolamento e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

f) l'offerta non prevede altre condizioni introdotte dall'offerente diverse da quelle stabilite nel presente regolamento.

3. Non sono ricevibili le offerte non conformi alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4. L'offerente non può presentare, per una stessa gara parziale, più di un'offerta per codice NC a otto cifre.

5. Una volta presentate, le offerte non possono essere ritirate o modificate.

Articolo 4

1. A norma del titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione ⁽²⁾, ciascun offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare in virtù del presente regolamento.

In caso di aggiudicazione la cauzione resta acquisita per il titolo d'importazione.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata se l'offerente non è aggiudicatario.

Articolo 5

1. Le autorità competenti degli Stati membri si pronunciano sulla validità delle offerte sulla base delle condizioni stabilite all'articolo 3.

Le persone abilitate a ricevere le offerte e a procedere al loro spoglio sono tenute a non rivelare alcun elemento delle medesime a terzi non autorizzati.

Quando le autorità competenti degli Stati membri decidono che un'offerta non è valida ne informano l'offerente.

2. Entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, l'autorità competente comunica per fax alla Commissione le offerte ricevibili presentate. La comunicazione non riporta i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i).

3. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti sulla base di modelli che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri. In assenza di offerte, l'autorità competente ne informa la Commissione per fax entro lo stesso termine.

Articolo 6

La Commissione, alla luce dell'attuale situazione e dell'andamento prevedibile del mercato mondiale e unionale dello zucchero, per ogni gara parziale e per codice NC a otto cifre fissa un dazio doganale minimo o decide di non fissare un dazio doganale minimo e a tal fine adotta un regolamento di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Nel regolamento di cui al primo comma la Commissione fissa inoltre, se necessario, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al livello del dazio doganale minimo. In tal caso la cauzione di cui all'articolo 4 è svincolata proporzionalmente ai quantitativi attribuiti.

Articolo 7

1. Se non è stato fissato un dazio doganale minimo, tutte le offerte sono respinte.

⁽¹⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

Le autorità competenti degli Stati membri non accettano le offerte che non sono state comunicate a norma dell'articolo 5.

2. Entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 6, l'autorità competente comunica agli offerenti l'esito della loro partecipazione alla gara parziale. Essa invia una dichiarazione di aggiudicazione ad ogni offerente la cui offerta indichi, per il codice NC a otto cifre, un dazio doganale uguale o superiore al dazio minimo fissato per il medesimo codice NC a otto cifre. I quantitativi aggiudicati per un determinato dazio e codice NC a otto cifre sono i quantitativi cui si riferisce l'offerta presentata per tale dazio e codice NC.

3. La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi della gara;
- b) il quantitativo di zucchero aggiudicato;
- c) l'importo, espresso in euro e arrotondato al secondo decimale, del dazio doganale per tonnellata di zucchero compreso nel quantitativo di cui alla lettera b);
- d) il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero.

Articolo 8

1. Entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui è stato pubblicato il regolamento di cui all'articolo 6, l'autorità competente rilascia un titolo d'importazione a ciascun aggiudicatario per il quantitativo aggiudicato.

2. Le domande di titoli di importazione e i titoli stessi recano i seguenti elementi:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

- a) nella casella 16, il codice NC a otto cifre che designa lo zucchero;
 - b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero;
 - c) nella casella 20, almeno una delle diciture elencate nell'allegato, parte A;
 - d) nella casella 24, il dazio doganale applicabile espresso da una delle diciture elencate nell'allegato, parte B.
3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 9

I titoli di importazione rilasciati nell'ambito di una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stato pubblicato il regolamento relativo alla gara parziale di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Entro l'ultimo giorno lavorativo della seconda settimana successiva a quella in cui è stato pubblicato il regolamento di cui all'articolo 6, l'autorità competente comunica alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione a norma del presente regolamento. La comunicazione è trasmessa elettronicamente secondo i modelli e i metodi che la Commissione mette a disposizione degli Stati membri.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 31 ottobre 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

A. Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

- in bulgaro:* Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕЧ) № 634/2011; референтен номер 09.4314
- in spagnolo:* Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) nº 634/2011; número de referencia 09.4314
- in ceco:* Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 634/2011; Referenční číslo 09.4314
- in danese:* Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 634/2011; Referencenummer 09.4314
- in tedesco:* Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 634/2011; Referenznummer 09.4314
- in estone:* Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 634/2011; viitenumber 09.4314
- in greco:* Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 634/2011; αριθμός αναφοράς 09.4314
- in inglese:* Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 634/2011; reference number 09.4314
- in francese:* Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d'exécution (UE) n° 634/2011; numéro de référence 09.4314
- in italiano:* Importato applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 634/2011; numero di riferimento 09.4314
- in lettone:* Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 634/2011; Atsauces numurs 09.4314
- in lituano:* Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 634/2011; Nuorodos numeris 09.4314
- in ungherese:* Behozatal csökkentett vámtertel mellett a 634/2011/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4314
- in maltese:* Impurtat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 634/2011; numru ta' referenza 09.4314
- in olandese:* Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 634/2011; referentienummer 09.4314
- in polacco:* Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 634/2011; Numer referencyjny 09.4314
- in portoghese:* Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro a título do Regulamento de Execução (UE) n.º 634/2011; número de referência 09.4314
- in rumeno:* Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 634/2011; număr de referință 09.4314
- in slovacco:* Dovož so zníženým clom podľa Vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 634/2011; Referenčné číslo 09.4314
- in sloveno:* Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 634/2011; Referenčna številka 09.4314
- in finlandese:* Tuonti alennetuin tullein täytäntöpanoasetuksen (EU) N:o 634/2011 mukaisesti; Viitenumero 09.4314
- in svedese:* Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 634/2011; Referensnummer 09.4314

B. Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

| | |
|-----------------------|--|
| <i>in bulgaro:</i> | Мито (мито върху приетата оферта) |
| <i>in spagnolo:</i> | Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada) |
| <i>in ceco:</i> | Cló: (cló platné pro vybranou nabídku) |
| <i>in danese:</i> | Toldsats: (toldsats for det antagne bud) |
| <i>in tedesco:</i> | Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot) |
| <i>in estone:</i> | Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks) |
| <i>in greco:</i> | Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς) |
| <i>in inglese:</i> | Customs duty: (customs duty of the awarded tender) |
| <i>in francese:</i> | Droit de douane: (droit de douane du marché attribué) |
| <i>in italiano:</i> | Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione) |
| <i>in lettone:</i> | Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis) |
| <i>in lituano:</i> | Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas) |
| <i>in ungherese:</i> | Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel) |
| <i>in maltese:</i> | Dazju doganali: (id-dazju doganali tal-offerta rebbieha) |
| <i>in olandese:</i> | Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving) |
| <i>in polacco:</i> | Cło: (cło zatwierdzonej oferty) |
| <i>in portoghese:</i> | Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada) |
| <i>in rumeno:</i> | Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate) |
| <i>in slovacco:</i> | Cló: (cló vybranej ponuky) |
| <i>in sloveno:</i> | Carina: (carina dodeljene ponudbe) |
| <i>in finlandese:</i> | Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli) |
| <i>in svedese:</i> | Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet) |
